



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26789 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015, e vertente

tra

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]
giusto mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Anco Marzio n. 25;

ATTORI

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Umberto Morera, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6;

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo ipotecario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 9 maggio 2018, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2015, [REDACTED] hanno convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d'ora in avanti MPS S.p.A.), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"In via principale: dichiarare il mancato perfezionamento del contratto di*





mutuo del 21.06.2005 e per l'effetto condannare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla restituzione, in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 486.481,09 oltre interessi di legge dalla data dei singoli addebiti effettuati dalla convenuta o di quella diversa somma che risulterà all'esito della espletando istruttoria; In via subordinata: Accertata la simulazione del contratto di mutuo del 21.06.2005 per tutti i motivi esposti, dichiarare il medesimo nullo e/o inefficace tra le parti ex art. 1414 c.c. e condannare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. P.A. alla restituzione, in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 486.481,09 oltre interessi di legge dalla data dei singoli addebiti effettuati dalla convenuta o di quella diversa somma che risulterà all'esito della espletando istruttoria; In via ulteriormente subordinata: - Accertato il difetto e/o la illiceità della causa del contratto di mutuo del 21.06.2005, dichiararne la nullità ex artt. 1325, 1343 e 1418 c.c. e condannare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. P.A. alla restituzione, in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 486.481,09 oltre interessi di legge dalla data dei singoli addebiti effettuati dalla convenuta o di quella diversa somma che risulterà all'esito della espletando istruttoria; In via ulteriormente subordinata: Fatta corretta applicazione della L. 108/1996, del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, della normativa e della giurisprudenza nomofilattica vigente, ed accertata l'illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo del 21.06.2005, dichiararne la nullità per violazione degli artt. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c. e, per l'effetto, Voglia accertare e dichiarare che l'attore [REDACTED] è debitore verso la convenuta della somma di € 443.518,91 a titolo di saldo in linea capitale o della minor somma che risulterà dovuta alla data della emananda sentenza per effetto dei pagamenti che frattanto interverranno; B) Accertata la sussistenza delle ipotesi del reato di usura ex art. 644 c.p., trasmettere gli atti alla competente Autorità Penale per i dovuti accertamenti e consequenziali provvedimenti correlativi alla obbligatorietà dell'azione penale ex art. 331 co 4. cpp sia per il reato di usura che per quello di mendaci scritture contabili (e/o falso in bilancio); C) Accertata la sussistenza delle ipotesi del reato di usura ex art. 644 c.p., condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, e segnatamente: danno morale, danno biologico ed esistenziale ex art. 185 c.p. ed ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2059 c.c., per





tutte le causali in premessa e per come risultanti da apposita istruttoria ovvero in via equitativa ex art 1226 c.c. il cui ammontare si indica come puro parametro in € 50.000,00".

A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto che, in data 21 giugno 2005, [REDACTED] aveva stipulato con MPS S.p.A. il contratto di mutuo ipotecario rep. 153374 racc. 7289, per il complessivo importo di € 930.000,00, in relazione al quale [REDACTED] era costituito fideiussore per l'adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti. La Banca convenuta, tuttavia, aveva versato in favore del sig. [REDACTED] la sola somma di € 83.492,42, e successivamente aveva invece effettuato diversi versamenti in favore di soggetti terzi, estranei al contratto di mutuo, di cui uno pari ad € 155.440,31 in data 27 giugno 2005, ed ulteriori, per l'importo complessivo di € 532.008,40, in data 28 giugno 2006. Inoltre, parte attrice ha dedotto che, dalla data di sottoscrizione del contratto sino all'introduzione del presente giudizio, MPS S.p.A. aveva prelevato complessivi € 486.481,09 dal conto corrente intestato a Proteo Paolo, a titolo di pagamento delle rate del suddetto mutuo.

Ha pertanto allegato l'inadempimento della Banca convenuta, non avendo quest'ultima versato l'importo dovuto in favore del mutuatario. Per tale ultima ragione, inoltre, parte attrice ha dedotto che il contratto di mutuo *de quo* avrebbe in realtà natura di contratto simulato, inefficace tra le parti ai sensi dell'art. 1414 co. 1 c.c., finalizzato a concedere alla Banca garanzie reali per debiti preesistenti non garantiti.

Infine, gli attori hanno dedotto l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente pattuiti, allegando all'uopo una perizia tecnica di parte volta ad evidenziare i profili di illegittimità del rapporto (all. n. 11 atto di citazione).

Si è costituita in giudizio MPS S.p.A. che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero, in subordine, la compensazione tra la somma eventualmente accertata in favore di parte attrice nel corso del giudizio ed il credito vantato dalla Banca nei confronti di quest'ultima.

In particolare, parte convenuta ha allegato che, con apposito contratto stipulato in data 24 giugno 2005 (doc. 2 comparsa di costituzione), [REDACTED] avevano conferito mandato alla Banca di trattenere determinate somme derivanti dall'erogazione del mutuo, da utilizzare al fine di eseguire determinati versamenti per





conto del primo, di cui alcuni finalizzati ad estinguere posizioni debitorie riconducibili allo stesso [redacted] ed ulteriori da effettuare in favore dei soggetti individuati nel medesimo contratto.

All'udienza di prima comparizione del 26 novembre 2015, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., per lo scambio delle memorie istruttorie.

Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di mandato del 24 giugno 2005, prodotto in giudizio da parte convenuta.

All'udienza del 7 aprile 2016 il Giudice, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni operato da parte degli attori, ha accolto l'istanza di verifica e ha disposto procedersi a CTU graficologica, nominando all'uopo la Dott.ssa Stefania Catinari, a cui è stato conferito l'incarico all'udienza del 13 luglio 2016.

In data 1° marzo 2017, il CTU ha depositato in cancelleria la Relazione di consulenza tecnico grafica, all'esito della quale ha concluso affermando che *"le firme riconducibili a [redacted] apposte sul doc. originale All. n. 2 depositato da MPS il 19.02.2016 SONO AUTOGRAFE; le prime con un grado di BUONA PROBABILITA' (quelle a nome [redacted] le seconde con CERTEZZA tecnica (quelle a nome [redacted])"*.

All'udienza del 16 marzo 2017 il Giudice ha rigettato la richiesta di convocazione del CTU per chiarimenti e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 9 maggio 2018, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate per i motivi che seguono.

Parte attrice ha chiesto di accertare la nullità ovvero la simulazione del contratto di mutuo stipulato con MPS S.p.A., sull'assunto la Banca avrebbe erogato al mutuatario il solo importo di € 83.492,42, notevolmente inferiore alla somma pattuita di € 930.000,00, ed avrebbe invece utilizzato parte della restante somma per effettuare versamenti in favore di soggetti terzi estranei al contratto.





In ragione di ciò, parte attrice ha innanzitutto eccepito la nullità del contratto di mutuo, dal momento che questo, avendo natura di contratto reale, non potrebbe ritenersi perfezionato in assenza della materiale consegna della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto. In conseguenza del mancato perfezionamento del contratto, parte attrice ha dedotto che anche i prelievi effettuati sul proprio conto corrente da parte della convenuta, a titolo di restituzione delle rate del mutuo e per un importo pari ad €486.481,09, risulterebbero privi di causa e pertanto ripetibili ex art. 2033 c.c. Per le medesime motivazioni, parte attrice ha altresì dedotto che la convenuta avrebbe posto in essere una simulazione del contratto, finalizzata ad ottenere delle garanzie reali per debiti preesistenti non garantiti, e pertanto il contratto di mutuo sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 1414 c.c.

Tali doglianze risultano tuttavia infondate anche a fronte delle difese di parte convenuta che ha prodotto in giudizio un ulteriore contratto, stipulato tra MPS S.p.A., [REDACTED] [REDACTED] in data 24 giugno 2005, mediante il quale [REDACTED] aveva conferito alla Banca un mandato mediante il quale autorizzava quest'ultima a trattenerne le somme, derivanti dal netto ricavo dell'erogazione del mutuo ipotecario stipulato tra le medesime parti, allo scopo di utilizzarle per effettuare determinati versamenti a terzi e a [REDACTED] (che sottoscriveva per assenso) per conto dello stesso [REDACTED]. Con riferimento a tale contratto di mandato, parte attrice, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha provveduto a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura, riconducibili a [REDACTED]. A seguito del disconoscimento della scrittura privata, è stato dato corso al subprocedimento di verifica nell'ambito del quale è stata disposta apposita consulenza grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità o meno delle firme disconosciute.

All'esito dell'espletata consulenza grafologica, il CTU ha concluso che le sottoscrizioni apposte a nome di [REDACTED] sul contratto di mandato *de quo* sono da ritenersi autografe.

Difatti, rispondendo al quesito postogli dal Giudice, il C.T.U., ha dichiarato che: *"le firme riconducibili a [REDACTED] apposte sul doc. originale All. n. 2 depositato da MPS il 19.02.2016 SONO AUTOGRAFE; le prime con un grado di BUONA PROBABILITA'*





(quelle a nome di [redacted]) e le seconde con CERTEZZA tecnica (quelle a nome [redacted]).

Sebbene la espletata consulenza tecnica non sia pervenuta ad un giudizio di certezza assoluta circa l'autografia della sottoscrizione riconducibile a [redacted], la valutazione del CTU rappresenta comunque un elemento di prova che, se suffragato dagli ulteriori elementi indiziari acquisiti agli atti, può essere posto a fondamento della presente decisione, al fine di rigettare le doglianze di parte attrice circa la presunta nullità e/o inefficacia per simulazione del contratto.

In particolare, non è in contestazione tra le parti, avendolo dichiarato gli stessi attori, il fatto che la Banca convenuta abbia utilizzato parte delle somme erogate dal predetto contratto di mutuo per effettuare dei versamenti in favore di soggetti terzi rispetto al mutuatario. Tuttavia, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge come parte attrice, nel lungo periodo intercorso tra la stipula del contratto di mutuo -21 giugno 2005- e la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio -20 aprile 2015 -, non abbia mai eccepito l'illegittimità della condotta della Banca, né abbia mai formulato alcuna contestazione circa la destinazione delle somme e i prelievi dal conto di [redacted] operati dalla Banca convenuta.

Le suddette circostanze, unitamente alle risultanze a cui è pervenuto il CTU - il quale ha comunque concluso per l'autografia delle sottoscrizioni apposte in calce al mandato, sia pure con un differente grado di certezza -, consentono di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza di un valido accordo tra le parti volto ad operare una diversa destinazione delle somme oggetto del finanziamento concesso a favore di [redacted].

Diversa destinazione a cui va attribuita natura di vera e propria materiale consegna della somma di denaro (*traditio rei*) necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo.

Pertanto, risultando dimostrato che la complessiva somma di € 930.000,00 non era stata integralmente erogata direttamente in favore di [redacted], in quanto ciò era stato espressamente pattuito mediante uno specifico accordo intercorso tra le parti volto ad operare una diversa destinazione di una parte delle somme mutate, la domanda di





accertamento della nullità e/o inefficacia del mutuo risulta infondata e deve essere rigettata. Ne consegue altresì il rigetto della domanda di ripetizione di indebitto.

Deve essere rigettata altresì la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse. A riguardo, a fronte di un tasso corrispettivo pattuito nella misura del 3,82% ed un tasso di mora pari al 5,805% (tasso corrispettivo aumentato di 1,985%), parte attrice ha dedotto l'usurarietà dei tassi pattuiti assumendo che il TEGM risulterebbe pari a 9,625% e dunque superiore al TSU medio del 5,805%.

Pertanto, come si evince altresì dalla perizia tecnica allegata, la doglianza di parte attrice relativa all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari si fonda sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori.

Tuttavia, la tesi della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, ai fini del superamento del tasso soglia usurario (TSU) non può essere condivisa.

Al riguardo, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato al contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, dovrebbe involgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Sotto questo profilo, è noto che secondo Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*.

Siffatta pronuncia richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale *"il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*, e si pone sulla scia dell'orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito anche da Cass., 5598/17 e Cass. 23192/2017. Quest'ultima, in particolare, non ha avallato, né la tesi della





sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali de decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi. La S.C. ha soltanto chiarito che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché verrà effettuata un'autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.

Ciononostante, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l' art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l' adempimento), situazioni





riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente *ex lege*, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014);

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniari *portables* e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il disatteso orientamento seguito dalla citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da





individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le ragioni sin qui esposte, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla *mora debendi* (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *"la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento"*, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*, emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.





Non sembra, infatti, potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sul punto, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori - soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.





Dunque, anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

D'altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando, secondo quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della l. n. 108/96 con la stessa legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

Tuttavia, nonostante le argomentazioni fin qui svolte, questo Tribunale, preso atto del citato contrario orientamento della Suprema Corte in materia, non perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda sul mero presupposto della sommatoria dei tassi di interesse, ma procede ugualmente alla verifica in ordine alla eventuale superamento del TSU considerando separatamente gli interessi corrispettivi e quelli di mora contrattualmente pattuiti.

A tal fine, attesa l'impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei – da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati – la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato maggiorando il TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della





metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in contestazione (doc. n. 1, fasc. parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi, al momento della stipula stabilito nella misura del 3,82%, rimane al di sotto della soglia antiusura del 5,805% secondo il parametro all'epoca vigente (3,87%) per i mutui ipotecari a tasso variabile nel periodo di riferimento aprile giugno 2005.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, si rileva che lo stesso è stato pattuito in misura pari al 5,805% (tasso corrispettivo aumentato del 1,985%). Tasso che risulta ugualmente inferiore al tasso soglia antiusura dell'8,955%, calcolato secondo i parametri all'epoca vigenti, ottenuto attraverso la maggiorazione di 2,1 punti percentuali di cui si è innanzi trattato. In ogni caso, esso è pari e non superiore al TSU rilevato all'epoca della pattuizione.

La doglianza risulta inoltre infondata anche in relazione alla c.d. usura sopravvenuta, dal momento che, con recente pronuncia, le Sezioni Unite civili della Cassazione (S.U. del 19 ottobre 2017, n. 24675), hanno affermato l'inesistenza della c.d. "usura sopravvenuta". Le SS.UU. hanno infatti sancito che, qualora il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, in corso di rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutua tante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attore costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di





consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule adottate dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM individuati nei suddetti decreti ministeriali, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Pertanto, anche la domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo è infondata e deve essere rigettata. Ne consegue altresì il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dalla condotta illecita di parte convenuta.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e in base allo scaglione di riferimento indicati dal D.M. n. 55/2014. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in relazione al contratto di mutuo rep. 153374 racc. 7289, stipulato in data 21 giugno 2005;

2) condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro 12.678,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Nei rapporti interni tra le parti, pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2018.

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile



Sentenza n. 13664/2018 pubbl. il 03/07/2018

RG n. 26789/2015



Repert. n. 14856/2018 del 03/07/2018

